

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

- COPIA -

Atto N.122 del 27/07/2012

Oggetto:

**INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE SOGGETTO TITOLARE DEI POTERI SOSTITUTIVI IN
CASO DI INERZIA DELLA P.A.**

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20.45, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti Amministratori in carica:

RIPANI Ing. GIUSEPPE	Presidente
EUSEPI ARIANNA	Vice Sindaco
CETRARO GIUSEPPE	Assessore
CRUCIANELLI LUCA	Assessore

Sono assenti:

FORESI GIANNI	Assessore
GATTARI Dr.ssa PAOLA	Assessore
GIAMPAOLI ANTONELLA	Assessore

Assume la presidenza : Il Sindaco, RIPANI Ing. GIUSEPPE.

Assiste il Segretario Comunale, SCARAMAZZA Dr.ssa PATRIZIA.

II PRESIDENTE

Constatando la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE SOGGETTO TITOLARE DEI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DELLA P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio n. 123 del 27/07/2012 di seguito riportato:

Premesso che a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 5 del 9.2.2012 "SEMPLIFICA ITALIA", convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, occorre dar seguito alla disciplina sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'Amministrazione Comunale; in tal senso, l'organo di governo deve individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'Ente, il soggetto a cui i cittadini e le imprese potranno rivolgersi in caso di mancato rispetto dei termini relativi ai procedimenti di loro spettanza, il tutto anche a mezzo espressa e-mail da introdurre sul sito istituzionale del Comune;

Visto che l'art. 1 della sopra citata legge ha modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, in materia di conclusione del procedimento, che attualmente recita:

"Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un' istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o

qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.".

VISTA la nota di chiarimenti in materia predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione;

- che tale circolare dà seguito a numerose richieste di chiarimenti per esplicitare, in particolare e sommariamente:

- la normativa si riferisce ai procedimenti attivati d'ufficio o su istanza di parte non chiusi nel termine fissato dalla legge o da un regolamento della stessa P.A.;
- la norma, dopo aver fissato le sanzioni a carico del Dirigente o Funzionario che ha omesso di adottare il provvedimento o che lo ha adottato in ritardo, ha poi disciplinato l'attivazione dei poteri sostitutivi;
- l'Organo di governo, cioè la Giunta, deve individuare e nominare il soggetto al quale attribuire il potere di sostituzione di fronte all'inadempienza; il soggetto a cui è assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all'Organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;
- la norma stabilisce che il soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo si serve delle strutture competenti o nomina un Commissario, garantendo in ogni caso una rapida definizione della procedura;
- il nominativo cui sono affidati i poteri sostitutivi va scelto al vertice della struttura e deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale della P.A., con un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;

- il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha termine pari alla metà di quello originariamente previsto per l'adozione del provvedimento;

RITENUTO, quindi, doversi operare in tal senso, esprimendosi in espressa determinazione per l'attività di cui trattasi e nominando quindi il soggetto sostitutivo individuandolo nella figura del Segretario Comunale dando atto che l'e-mail dedicata e da pubblicare potrà essere la seguente: segretario@comune.montelupone.mc.it, cui verrà data ampia pubblicità sul sito istituzionale del Comune;

RILEVATA l'importanza del provvedimento che consente di agire concretamente di fronte all'attività esposta ed in applicazione del D.L. n. 5 /2012 “Semplifica Italia”;

Assunti pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Personale e di legittimità del Segretario Comunale;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) DI INDIVIDUARE E NOMINARE, con riferimento all'art. 1 D. L. n. 5/2012- “Semplifica Italia”, il Segretario Comunale quale Soggetto titolare dei poteri sostitutivi in caso di inerzia della P.A. cui vengono attribuite le competenze previste dalla normativa in caso di inerzia nei procedimenti da parte dei Responsabili di Procedimento o Capi Area interessati;

2) DI DEDICARE all'adempimento apposita e-mail sul sito istituzionale del Comune, e precisamente segretario@comune.montelupone.mc.it, cui verrà data ampia pubblicità sul sito Internet del Comune mediante Link ad oggetto “SEMPLIFICA ITALIA. NOMINA SOGGETTO TITOLARE DEI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DELLA P.A.” e alla quale i cittadini interessati potranno scrivere chiedendo l'intervento del soggetto sostitutivo in caso di inerzia del soggetto titolato;

3) DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i dipendenti comunali al fine di renderli edotti sul procedimento di cui si tratta e sui poteri sostitutivi attribuiti a norma di legge come sopra nonché ai sensi dell'attività in premessa esplicitata.

4) DISPORRE a norma dell'art.123 del T.U. degli Enti Locali l'invio, in elenco, del presente atto ai capi gruppo consiliari;

5) DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. degli Enti Locali D.l.vo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione unanime resa nei modi di legge:

DELIBERA

1. **Di accogliere** la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio, per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;
2. **Di trasmettere** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/00;
3. **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/00.

FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N° 123 del 27/07/2012
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE SOGGETTO TITOLARE DEI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI
INERZIA DELLA P.A.

Parere di regolarità tecnica.

Montelupone lì 27/07/2012

Il Responsabile
F.to PIGLIAPOCO Dr.ssa LUCIA

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to RIPANI Ing. GIUSEPPE
PATRIZIA

Il Segretario Generale
f.to SCARAMAZZA Dr.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 09/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00)

Il Segretario Generale
f.to SCARAMAZZA Dr.ssa PATRIZIA

09/08/2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il: 27/07/2012

() Per decorrenza dei 10 gg. di pubblicazione all'Albo Pretorio.

(X) Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Il Segretario Generale
f.to SCARAMAZZA Dr.ssa PATRIZIA


09/08/2012

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La deliberazione viene sempre comunicata ai capigruppo consiliari, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio (Art. 125 TU 267/00) nota del 09/08/2012 Prot. 7007

Il Segretario Generale
f.to SCARAMAZZA Dr.ssa PATRIZIA

09/08/2012

<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Montelupone lì 09/08/2012</p> <p>Il Funzionario Incaricato (Dr.ssa Enrica Marzola)</p> <p>_____</p> 
--